



REGOLAMENTO

CIMITERO

Sommario

1. AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA.....	3
Art. 1.....	3
Art. 2.....	3
Art. 3.....	3
2. ISCRIZIONI	3
Art. 4.....	3
Art. 5.....	3
Art. 6.....	3
Art. 7.....	4
Art. 8.....	4
Art. 9.....	4
Art. 10.....	4
Art. 11.....	4
3. ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DELLE SALME	4
Art. 12.....	4
Art. 13.....	4
Art. 14.....	5
4. CONCESSIONI E SCADENZE.....	5
Art. 15.....	5
Art. 16.....	5
Art. 17.....	5
Art. 18.....	5
Art. 19.....	5
Art. 20.....	5
5. EDILIZIA E POLIZIA.....	6
Art. 21.....	6
Art. 22.....	6
Art. 23.....	6
Art. 24.....	6
Art. 25.....	6
Art. 26.....	6
Art. 27.....	6
Art. 28.....	6
Art. 28 bis	7
Art. 29.....	7
Art. 29 bis	7
6. TASSE.....	7
Art. 30.....	7
Art. 31 bis	8
Art. 31 ter.....	8
7. DISPOSIZIONI VARIE.....	8
Art. 31.....	8
Art. 32.....	8
Art. 33.....	8
Approvazione 1975.....	9
Modifica 1994	10

1. AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

Art. 1 Il cimitero, proprietà comunale, è amministrato dal Municipio che è coadiuvato dall'apposita commissione riservate le competenze del medico delegato. Il Municipio allestisce e tiene aggiornato il catasto dei diritti di superficie del cimitero.

Art. 2 Il Municipio con la **commissione (cimitero)** cura:

- il disciplinamento e l'osservanza del presente regolamento;
- la sistemazione e la conservazione del cimitero;
- l'ordine per la posa dei monumenti;
- esamina i progetti di nuove opere;
- l'incasso delle tesse.

Art. 3 Il Municipio nomina un custode quale responsabile della sorveglianza e della manutenzione del cimitero. In particolare egli:

- custodisce le chiavi dei cancelli d'ingresso del cimitero e di eventuali locali;
- è responsabile dei lavori di pulizia;
- le funzioni del custode possono essere affidate ad un dipendente comunale

2. ISCRIZIONI

Art. 4 Nessuna inumazione è concessa senza l'autorizzazione del Municipio

Art. 5 Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone morte nel territorio del Comune qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- b) di persone morte fuori del Comune ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale, nonché gli attinenti;
- c) di persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma fruanti del diritto ad una sepoltura in tomba di famiglia nel cimitero del Comune stesso.

Art. 6 Le inumazioni devono essere praticate di giorno. Ogni salma deve essere rinchiusa in una cassa di legno dolce, soltanto la madre e il neonato morti all'atto del parto possono essere rinchiusi in un solo cofano. La cassa metallica accuratamente saldata a fuoco è obbligatoria per le inumazioni nelle tombe di famiglia. Il Municipio riserva di controllare le casse e la relativa suggellatura.

- Art. 7** Le fosse dovranno avere almeno le seguenti dimensioni minime:
- a) per adulti: ml 2.00 di lunghezza (misurato in superficie)
ml 0.80 di larghezza - m 1.80 di profondità.
 - b) per bambini: ml 1.50 di lunghezza - ml 0.60 di larghezza
m 1.50 di profondità.
- Art. 8** L'occupazione dei posti, esclusi quelli per le tombe di famiglia deve di regola farsi cominciando da una estremità di ciascun campo, procedendo in ordine progressivo.
- Art. 9** Le fosse sono eseguite dall'affossatore comunale. Questi deve prestare la sua opera per il collocamento delle bare. Le prestazioni relative sono gratuite per i domiciliati e i dimoranti nel comune.
- Art. 10** Le ossa rinvenute nelle fosse e non reclamate saranno raccolte e sepolte nel medesimo luogo a maggiore profondità o depositate nell'ossario comunale. Le ossa reclamate e riposte in altre fosse dovranno essere rinchiuse in casse di legno piombato e collocate alla profondità di almeno un metro. Il lavoro è a carico degli interessati.
- Art. 11** Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, dovranno contenere solo ceneri di una salma e potranno essere depositate anche nelle fosse e tombe di parenti. Quelle da collocare nei loculi dovranno portare l'indicazione delle generalità del defunto. E' data la possibilità di deporre nella nicchia più urne.

3. ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DELLE SALME

- Art. 12** Le esumazioni sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni e secondo le necessità per far posto ad altre inumazioni
- Art. 13** Le esumazioni straordinarie ed operate prima che siano trascorsi 20 anni della sepoltura eseguite per necessità di sistemazione o modificazione del cimitero o per ordine dell'Autorità giudiziaria, o dietro richiesta motivata dai familiari, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Dipartimento Opere Sociali, ufficio dell'Igiene, al quale dovrà essere inoltrata richiesta prima di procedere all'esumazione. Le esumazioni eseguite prima della scadenza dovranno essere fatte alla presenza del medico delegato e di un incaricato

municipale. Detta autorizzazione è soggetta a una tassa di fr. 15 incassata dal Dipartimento delle Opere Sociali. Restano inoltre a carico degli interessati tutte le altre spese che l'esumazione richiesta ha causato.

Art. 14

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata.

4. CONCESSIONI E SCADENZE

Art. 15

Per ottenere la concessione di una sepoltura si dovrà inoltrare al Municipio un'istanza scritta e firmata dal richiedente, nella quale con precisione devono essere indicati la qualità e il luogo della sepoltura domandata, nonché il nome ed il cognome del defunto che vi deve essere sepolto o alla famiglia a cui deve essere accordata la concessione. La Concessione è rilasciata dietro pagamento della relativa tassa.

Art. 16

Per ogni richiesta di concessione dovrà essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa far capo per tutto quanto si riferisce ai diritti ed agli obblighi derivanti la concessione.

Art. 17

Le concessioni di posti non danno diritto alla proprietà del terreno, ma solo un diritto restrittivo all'uso, perciò non sono né alienabili né sequestrabili.

Art. 18

Allorché un monumento od una tomba venga a guastarsi in qualsiasi modo o costituisce un pericolo per la sicurezza di persone, o leda i diritti di altri concessionari o al decoro del cimitero, gli interessati saranno obbligati ad eseguire nel termine che verrà loro indicato le necessarie riparazioni. Verranno revocate le concessioni se le stesse non saranno eseguite, i posti con i relativi monumenti passeranno in proprietà al Comune.

Art. 19

Il comune non assume nessuna responsabilità per danni e guasti recati da terzi ai monumenti eretti nel cimitero.

Art. 20

Per i loculi la concessione ha una durata di 20 anni rinnovabili per altri venti anni. La spesa per la chiusura della cella e l'incisione dell'epigrafe è a carico dei privati.

La scritta del defunto e fotografia come a modello. L'incisione dovrà essere eseguita conforme al modello depositato presso la Cancelleria comunale.

5. EDILIZIA E POLIZIA

- Art. 21** Il cimitero è aperto al pubblico dall'alba al tramonto
- Art. 22** L'introduzione dei cani nel recinto del cimitero è assolutamente vietata.
- Art. 23** Per la costruzione di tombe, la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi genere deve essere presentata domanda scritta al Municipio, corredata dal progetto in scala 1:10. Ogni successiva modificazione della struttura del monumento deve essere preventivamente autorizzata dal Municipio.
- Art. 24** I monumenti, le lapidi, le croci, e ogni altro ricordo funebre che sono collocati nel cimitero sono, per tutta la durata della concessione di proprietà della famiglia del defunto alla quale spetta l'obbligo della manutenzione.
Se gli interessati non ottempereranno a tale obbligo il Municipio provvederà a spese dei concessionari.
- Art. 25** I monumenti, le lapidi non potranno essere lavorati nell'interno del cimitero, ma essere trasportate già pronti per essere posati, salvo piccoli lavori di adattamento e di rifinitura che non possono essere eseguiti altrove.
- Art. 26** La terra, le pietre ed altri residui delle opere eseguite o in corso di costruzione devono essere trasportati immediatamente fuori dal cimitero. In caso di ritardo nell'adempimento di detto obbligo il Municipio provvederà a spese dei concessionari.
- Art. 27** Scaduta la concessione dei posti, i monumenti le croci, le lapidi, e ogni altro ricordo funebre dovranno essere tolti e ritirati dai familiari entro un mese dalla data della notifica, se ciò non avviene diverranno di proprietà del comune che ne potrà disporre nel modo che riterrà opportuno.
- Art. 28** Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto o sempreverdi che devono essere regolati in modo da non superare l'altezza di m 1.20, inoltre esse non devono sporgere

dal perimetro del posto occupato. In caso contrario o quando le stesso fossero di impedimento alla sorveglianza del cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotterà gli opportuni provvedimenti.

Art. 28 bis

Nei farnesi i fiori vanno collocati negli appositi vasi. E' vietata la posa di altri vasi ad eccezione del periodo dal 28 ottobre al 30 novembre e dei primi 30 giorni dopo il funerale. Dopo tale data i vasi non levati verranno eliminati.

Art. 29

Le tombe devono essere tenute in ordine, fiori avvizziti e corone in ferro arrugginite dovranno essere asportati. I fiori dovranno essere collocati in recipienti adatti. Sono proibiti le latte ed altri recipienti deteriorabili o inadatti. La pulizia delle tombe è obbligatoria in particolare dal 28 ottobre al 6 novembre.

Art. 29 bis

- a) Per le tombe prive di monumento o abbandonate durante il periodo di concessione trascorsi tre anni dall'inumazione, il Municipio imporrà ai titolari della concessione la posa di una cordonata in granito secondo le disposizioni tecniche.
- b) Nel caso in cui gli interessati non dessero seguito all'ordine, il Municipio provvederà alla posa delle cordonate a spese degli interessati.
- c) Unicamente nel caso in cui i titolari risultassero irreperibili, il Comune assumerà le spese per tale intervento riservandosi il recupero di quest'ultime appena possibile

6. TASSE

Art. 30

1. Per sepolture

- | | | |
|--|-----|--------|
| a) per domiciliati nel comune | Fr. | 0.-- |
| b) per attinenti non domiciliati | Fr. | 150.-- |
| c) per i non attinenti non domiciliati | Fr. | 300.-- |

2. Ricordi funebri

- | | |
|-----------------------|------------|
| a) Croce di legno | gratuito |
| b) lapidi e monumenti | Fr. 100.-- |

3. Loculi cinerari

- | | | |
|---|-----|--------|
| a) per domiciliati nel comune | Fr. | 300.-- |
| b) per attinenti non domiciliati | Fr. | 400.-- |
| c) per né attinenti né domiciliati | Fr. | 500.-- |
| d) per ogni ulteriore urna depositata nella cella | Fr. | 100.-- |
| e) b-c per ogni ulteriore urna depositata in più | Fr. | 200.-- |

4. Tombe di famiglia

Fr. 7'000.--

Art. 31 bis**1. Per rinnovo sepolture**

per i primi 20 anni	Fr.	200.--
per i primi 10 anni	Fr.	300.--
per i secondi 10 anni	Fr.	400.--

I rinnovi decennali sono concessi a discrezione del Municipio in base alle esigenze.

2. Per rinnovo loculi cinerari

a) rinnovo prima urna la prima volta per 20 anni	Fr.	400.--
b) la seconda volta per 10 anni	Fr.	400.--
c) per ogni ulteriore urna	Fr.	150.--

3. Per rinnovo tombe di famiglia

rinnovo ogni 50 anni	Fr.	7'000.--
----------------------	-----	----------

Art. 31 ter**Occupazione camera mortuaria**

a) domiciliati	Fr.	0.--
b) non domiciliati	Fr.	60.--

7. DISPOSIZIONI VARIE**Art. 31**

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento o arrecherà danni o sfregi al cimitero è punito con una multa da fr. 20.-- a fr. 1000.-- oltre all'ordine di demolire le opere costruite abusivamente e al risarcimento dei danni riservata l'azione penale.

Art. 32

Il Cimitero dispone di una camera mortuaria destinata ad accogliere salme in attesa dell'inumazione. La concessione per l'uso della camera mortuaria è rilasciata dal Municipio. Tutte le spese di trasporto, pulizia, disinfezione della camera, assistenza del medico delegato, sostituzione di cassa e simili sono a carico degli eredi del defunto.

Art. 33

Il Municipio decide le contestazioni relative alla interpretazione e alla applicazione del presente regolamento

Approvazione 1975

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI CRESCIANO

Il Presidente:
Mainetti Armando

Il Segretario:
Genini Ivano

Gli scrutatori:
Genini Doris - Genini Piergiorgio

Il Municipio certifica che il presente regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 15 giorni.

PER IL MUNICIPIO DI CRESCIANO

Il Sindaco:
Genini Odo

Il Segretario:
Genini Ivano

APPROVAZIONE GOVERNATIVA

Il presente regolamento è stato approvato dal Lod. Consiglio di Stato con risoluzione No. 10690 del 28 novembre 1975.

Ritenute le modificazioni ed aggiunte previste dalla stessa risoluzione.

Il Consiglio di Stato

Modifica 1994

Art. 28 bis, 29, 29 bis, 30, 30 bis, 30 ter e 32 approvati dal Consiglio comunale in data 12 dicembre 1994.

PER IL MUNICIPIO DI CRESCIANO

Il Sindaco Tognini Ferruccio	Il Segretario Genini Ivano
---------------------------------	-------------------------------

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente Medici Athos	Il Segretario Genini Ivano
-------------------------------	-------------------------------

Scrutatori: Ricciardi Fabio, Ricciardi Paola

Approvato dal Lod. Dipartimento delle istituzioni con risoluzione 87-RE-3538 del 20 giugno 1994